

REGOLAMENTO ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II - SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 – FINALITA' DEL SISTEMA

ART. 3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

ART. 4 – BABY PARKING E ALTRI SERVIZI DI CUSTODIA

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

TITOLO III – SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART. 6 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI A TITOLARITA' PUBBLICA

ART. 7 – RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI: LE CONVENZIONI

ART. 8 – ELENCO ZONALE DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI

TITOLO IV – IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 9 – COMUNICAZIONE SUI SERVIZI E FACILITA' DI ACCESSO

ART. 10 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI

ART. 11 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

TITOLO V – ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART. 12 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART. 13 – PUBBLICIZZAZIONE E GRADUATORIE DI ACCESSO

ART. 14 – FREQUENZA E TARIFFE

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 15 – COORDINAMENTO PEDAGOGICO

ART. 16 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI INSERITI NELLA RETE TERRITORIALE

TITOLO VII – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART. 17 – PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

ART. 18 – PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO

ART. 19 – VIGILANZA E CONTROLLO

TITOLO VIII – NORME FINALI

ART. 20 – NORMA FINALE

TITOLO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e al D.P.G.R. n.47/R/2003 Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n.32, e successivo D.P.G.R. n. 88/R/2009 “Modifiche al Regolamento n.47/R/2003” e ss.mm.ii., disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Vaglia in accordo con gli orientamenti e gli indirizzi espressi dalla Conferenza per l’Istruzione della Zona Fiorentina Nord Ovest.

TITOLO II
SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 – FINALITA’ DEL SISTEMA

1. I servizi educativi per l’infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all’interno di una rete di contesti e relazioni capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all’informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all’interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra padri e madri.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l’infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell’infanzia
6. I servizi educativi per l’infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell’infanzia

ART. 3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi pubblici e privati riconducibili alle tipologie previste all’articolo 1 del D.P.G.R. n. 88/R/2009 e ss.mm.ii.:
 - 1) Nido di infanzia;
 - 2) Servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
 - Centro dei bambini e dei genitori
 - Centro gioco educativo
 - Nido domiciliare
 - 3) Nido aziendale.

ART. 4 – BABY PARKING E ALTRI SERVIZI DI CUSTODIA

1. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1 dell'art. 3, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.
2. La disciplina relativa ai servizi di cui al comma 1 è stabilita dal comune territorialmente competente e deve assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. I soggetti titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica. Assicurano inoltre che gli spazi interni ed esterni, le strutture, e gli impianti siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche in modo da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e del personale addetto.
4. Gli arredi e i giochi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, e rispondenti per numero e caratteristiche all'età dei bambini e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività previste dal piano educativo.
5. Riguardo alla regolamentazione dei nidi domiciliari e aziendali si rimanda a quanto previsto dal D.P.G.R. n. 47/R/2003 e ss.mm.ii., e alla procedura di autorizzazione richiesta dagli uffici competenti.
6. Il Comune mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento e delle funzioni di vigilanza, esercita sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio le funzioni di indirizzo e controllo. Tali funzioni sono stabilite nel Piano Educativo Comunale di cui al comma successivo.
7. Il Comune, come strumento di programmazione, adotta il Piano Educativo Comunale. In esso si indicano:
 - i criteri selettivi per l'accesso ai servizi;
 - i servizi che compongono la rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia;
 - i servizi accreditati con i quali stipulare le apposite convenzioni per l'incremento dell'offerta pubblica;
 - l'utilizzo dei buoni servizio e i criteri per l'attribuzione degli stessi;
 - le eventuali iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia;
 - le eventuali modalità di raccordo e integrazioni con gli altri Comuni della Zona.

TITOLO III

SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART. 6 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI A TITOLARITA' PUBBLICA

1. Il Comune, con riferimento ai servizi di cui è titolare, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'art. 113/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni.

ART. 7 – RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI: LE CONVENZIONI

1. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul territorio.
2. I rapporti convenzionali sono disciplinati nel Piano Educativo Comunale.

ART. 8 – ELENCO ZONALE DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI

1. Il Comune adotta l'Elenco Zonale degli Educatori Domiciliari, istituito ai sensi della vigente normativa della Regione Toscana.
2. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al precedente comma da parte di persone fisiche:
 - a. il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente della regione Toscana per la professione di "educatore della prima infanzia";
 - b. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione/aggiornamento inerenti la professione di educatore domiciliare per un ammontare minimo di 20 ore, svolta nei tre anni precedenti la data del bando;
 - c. un tirocinio minimo di 150 ore presso un servizio educativo per l'infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta (servizi pubblici e privati accreditati), o esperienza lavorativa in un servizio pubblico o privato accreditato svolta nei tre anni precedenti la data del bando.
3. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'Elenco di cui al comma 1, da parte di società, associazioni o cooperative:
 - a) la titolarità di un servizio per la prima infanzia di cui all'art. 1 del D.P.G.R. 88/R/2009;
 - b) il possesso da parte degli educatori destinati al servizio dei requisiti di cui al precedente comma 2.
4. L'iscrizione all'Elenco degli educatori da parte di persone fisiche o società, associazioni e cooperative, ha validità triennale.
5. L'iscrizione ad un Elenco istituito ai sensi della vigente normativa della Regione Toscana, è condizione necessaria per l'apertura e la gestione dei nidi domiciliari nell'intero territorio della Zona Fiorentina Nord-Ovest (Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia).
6. Ai fini della richiesta di rinnovo dell'iscrizione all'Elenco da parte di un educatore gestore di un nido domiciliare, rispetto ai requisiti indicati al comma 2, è riconosciuta valida l'esperienza lavorativa svolta presso il nido domiciliare stesso.

TITOLO IV

IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 9 – COMUNICAZIONI SUI SERVIZI E FACILITA' DI ACCESSO

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - 1.1.1 favorire l'accesso ai servizi;
 - 1.1.2 verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.

4. Il Comune realizza le attività di cui sopra con riferimento a tutti i servizi attivi sul proprio territorio.

ART. 10 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI

1. Il Comune coordina la raccolta organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio in maniera coordinata con gli altri Comuni della Zona.
2. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi stessi.

ART. 11 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nella rete territoriale dei servizi alla prima infanzia sono garantite le forme di partecipazione e i relativi eventuali organismi di partecipazione per le diverse possibili tipologie di servizio.
2. E' assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti nonché mediante la periodica verifica e valutazione delle attività e della qualità del servizio.

TITOLO V

ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART. 12 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia pubblico, o ai posti riservati nei servizi privati convenzionati, tutti i bambini residenti in età utile. In tutti i servizi alla prima infanzia è garantito il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico progetto educativo, elaborato in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti e con i servizi sociali dei comuni.
2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è disciplinata nel Piano Educativo Comunale.

ART. 13 – PUBBLICIZZAZIONE E GRADUATORIE DI ACCESSO

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi utenti potenziali.
2. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore ai posti disponibili nei servizi pubblici o riservati nei servizi privati convenzionati viene predisposta apposita graduatoria di accesso, istituita sulla base dei criteri presenti nel Piano Educativo Comunale.
3. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.

ART. 14 – FREQUENZA E TARIFFE

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
 - a. la realizzazione in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
 - b. la realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;

- c. forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.
4. Il soggetto gestore pubblico determina, nell'ambito dei propri servizi, i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, di norma differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia.
5. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 15 – COORDINAMENTO PEDAGOGICO

1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, assicurano il coordinamento pedagogico della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, verificano il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi pubblici e privati presenti sul proprio territorio, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi e di omogeneità ed efficienza organizzativa e gestionale.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nella rete territoriale dei servizi assicura la funzione di direzione organizzativa gestionale e di coordinamento pedagogico. Dette funzioni, si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
 - a. elaborazione, attuazione e verifica del progetto organizzativo e educativo dei servizi;
 - b. indirizzo, sostegno tecnico e supervisione;
 - c. promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
 - d. promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
 - e. promozione e monitoraggio della qualità;
 - f. sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
3. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard descritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

ART. 16 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI INSERITI NELLA RETE TERRITORIALE

2. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.
3. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alla attività e alla vita dei servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee,

riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc...) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.

4. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale non frontale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento, aggiuntivo rispetto alla quota di orario utilizzata a diretto contatto con l'utenza.
5. I soggetti gestori di un servizio alla prima infanzia garantiscono la qualificazione del personale che vi opera anche attraverso l'organizzazione e partecipazione a momenti di formazione e aggiornamento.

TITOLO VII

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART. 17 – PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. I servizi educativi per la prima infanzia devono possedere i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dal D.P.G.R. n. 47/R/2003 e ss.mm.ii.
2. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati o pubblici diversi dai Comuni, è rilasciata dal Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso inutilmente tale termine la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
3. Il Comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica:
 - a. il progetto educativo;
 - b. i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dalla normativa regionale;
 - c. l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;
 - d. il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge;
 - e. i requisiti soggettivi dell'educatore.
4. La domanda di autorizzazione è presentata al SUAP ovvero ad altro servizio competente, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune; la domanda dovrà essere corredata degli allegati necessari a consentire la verifica dei requisiti di cui al comma 3.
5. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al Comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione. Tutte le suddette variazioni devono essere presentate utilizzando la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune; nei casi di modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione, dovranno essere ripresentati gli allegati corrispondenti alle modifiche apportate.
6. I soggetti autorizzati inviano, con periodicità triennale, al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al Comune, pena la decadenza dell'autorizzazione.
7. L'autorizzazione può essere revocata dal Comune in caso di:
 - a. accertamento della sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per l'autorizzazione o per motivi igienico sanitari segnalati dalla Asl,;
 - b. qualora il soggetto gestore non abbia provveduto ad adempiere alle eventuali prescrizioni impartite nel tempo assegnato;
 - c. nei casi disciplinati dal comma 4 dell'art. 28 del D.P.G.R. n. 88/2009:
 - sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
 - il soggetto gestore non provveda a fornire annualmente i dati per il Sistema Informativo Regionale, di cui all'articolo 29;
 - il soggetto gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.

ART. 18 – PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO

1. I servizi educativi per l'infanzia per i quali è richiesto l'accreditamento possiedono i requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento.
2. I soggetti richiedenti l'accreditamento assicurano altresì:
 - a. la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;
 - b. la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all'interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;
 - c. l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni, anche adottati a livello di zona e la disponibilità a partecipare agli eventuali progetti a tal fine elaborati sia a livello comunale che di zona;
 - d. l'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;
 - e. l'esistenza di posti riservati per le emergenze;
 - f. l'aggiornamento del progetto educativo sulla base degli indirizzi del Comune.
3. L'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti autorizzati, ed ha validità triennale
4. Per i servizi di nuova realizzazione, che richiedono l'autorizzazione al funzionamento contestualmente all'accreditamento, il termine di accoglimento è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso inutilmente il termine la richiesta di accreditamento si intende accolta.
5. La Conferenza per l'Istruzione adotta le procedure per il rilascio dell'accreditamento recepite nei Piani Educativi Comunali.
6. Per i servizi privati e pubblici a titolarità diversa da quella dei Comuni, l'accreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente eventuale convenzionamento con i Comuni della Zona Fiorentina Nord Ovest.
7. Nel caso che facciano capo ad un unico soggetto giuridico più servizi operanti nel Comune, l'istanza può essere unica, ma la documentazione deve comunque essere distinta per ciascuna struttura. Nella domanda di accreditamento il soggetto richiedente deve autocertificare il possesso dei requisiti richiesti nel precedente comma 2 ed allegare la documentazione prevista dal procedura di cui al precedente comma 6.
8. I soggetti accreditati inviano, con periodicità triennale, al Comune che ha rilasciato l'accreditamento una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune nonché le seguenti informazioni integrative: periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento; esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente.
9. L'accreditamento decade automaticamente in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione
10. L'accreditamento è sottoposto a revoca qualora il soggetto accreditato non rispetti i requisiti previsti dal precedente comma 2.

ART. 19 – VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune attraverso i competenti uffici vigila con periodiche ispezioni sui servizi educativi per l'infanzia per accertare la permanenza dei requisiti dell'autorizzazione dell'accreditamento. Nel caso in cui accerti il venir meno di uno o più requisiti per l'autorizzazione o per l'accreditamento, assegna al soggetto gestore un termine per l'adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato il comune procede alla revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.
2. Il Comune dispone ispezioni annuali nei servizi autorizzati e accreditati e disciplina forme e modalità di ispezioni occasionali al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.

3. Il Comune, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accREDITAMENTO adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
4. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.

TITOLO VIII NORME FINALI

ART. 20 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.